

Newsletter n. 3 del 28 Gennaio 2020

1. TASSONOMIA PRINCIPI CONTABILI ITALIANI VERSIONE 2018-11-04 - Attuazione delle novità introdotte dalla L. n. 124/2017 - Istruzioni operative per il suo utilizzo da XBRL Italia

1) XBRL Italia ha fornito le **istruzioni operative** per l'utilizzo della **Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04** a seguito delle **variazioni normative** introdotte con l'articolo 1, commi 125 e seguenti della **Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*).

Lo si apprende da un comunicato pubblicato il 22 gennaio sul sito web dell'associazione XBRL Italia.

Già in precedenza - con una comunicazione apparsa il 10 ottobre 2019 nella sezione News del sito web di XBRL Italia - la stessa aveva comunicato al pubblico la sua intenzione di non apportare modifiche alla Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04, in considerazione del fatto che gli interventi, conseguenti a variazioni normative, avrebbero determinato oneri superiori ai benefici informativi apportati.

XBRL Italia aveva, però, annunciato, in quella sede, la decisione di pubblicare le istruzioni operative riguardanti l'utilizzo, alla luce delle citate variazioni normative, della Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04.

2) Ricordiamo che, secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 125, della L. n. 124/2017, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le **associazioni di protezione ambientale** a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni; le **associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale, le **associazioni, le ONLUS e le fondazioni e le cooperative sociali** che svolgono attività **a favore degli stranieri** di cui al D.Lgs. n. 286/1998, sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, *"le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni"*.

Il successivo comma 125-bis stabilisce inoltre che i soggetti che esercitano una attività commerciale hanno **l'obbligo di pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** *"gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni"*

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, secondo quanto stabilito dal successivo comma 125-ter, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una **sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il

trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

3) La disciplina in tema di **obbligo di pubblicazione nella nota integrativa del bilancio delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche**, originariamente contenuta nell'art. 1, comma 125, della L. n. 124/2017, è ora contenuta nell'art. 1, comma 125-bis della stessa Legge, introdotto dall'art. 35 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019 (c.d. "*Decreto Crescita*").

Pertanto, per assolvere a tale adempimento, le società potranno utilizzare:

- il campo testuale attualmente presente nella tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04 (si tratta, nello specifico, del campo testuale di cui all'elemento dall'id "*itcci:CommentoInformazioniExArt1Comma125Legge4Agosto2017N124*"), specificando all'interno della cella il riferimento normativo corretto; oppure

- uno dei campi testuali generici disponibili nel tracciato della nota integrativa in forma ordinaria (ad esempio: quelli di introduzione e di commento alla sezione "*Nota integrativa, altre informazioni*").

Specifica, inoltre, XBRL Italia che "*le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenute alla redazione della Nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza in esame in forme diverse dalla pubblicazione in bilancio*".

LINK:

[Per accedere al sito dell'associazione XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. REVISORI LEGALI - Versamento del contributo annuale 2020 entro il 31 gennaio

Entro 31 gennaio 2020 va effettuato il versamento del **contributo annuale di iscrizione all'Albo dei Revisori legali per l'anno 2020**.

Si ricorda che l'importo da pagare - determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad **euro 26,85**.

L'importo del contributo annuale non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema PagoPA, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

LINK:

[Per accedere al sito della RGS – Revisione legale clicca qui.](#)

3. METALLI PREZIOSI - Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio

Entro il 31 gennaio 2020, le ditte assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, in regola con il rinnovo relativo all'anno 2019, dovranno provvedere al **rinnovo del marchio di identificazione** per l'anno 2020.

Per effettuare il rinnovo, è sufficiente eseguire, a seconda dei casi, il pagamento dei seguenti importi:

1. euro 32,00: aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

2. euro 32,00: laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale, banchi metalli preziosi e importatori;

3. euro 129,00: aziende industriali con meno di 100 dipendenti;

4. euro 258,00: aziende industriali con più di 100 dipendenti.

Le imprese di cui ai punti 3) e 4) dovranno presentare, direttamente all'Ufficio preposto o tramite Fax o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), l'**autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati** al 31 dicembre 2019, con allegata copia di un valido documento d'identità.

Il versamento dovrà essere effettuato o sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio o mediante bonifico bancario.

Anche le **imprese dotate di marchio laser** dovranno rinnovare – entro il 31 gennaio di ogni anno - i **Token USB**, seguendo le seguenti indicazioni:

1. versare il diritto di segreteria previsto per il mantenimento della tecnologia laser in favore della Camera di Commercio competente per territorio (nota ministeriale del 23 marzo 2016, Prot. 82934);
2. inviare alla Camera di Commercio stessa la ricevuta del versamento;
3. collegarsi al sito marchilaser.camcom.it e seguire la procedura on-line per il rinnovo dei Token USB in dotazione all'impresa.

Ricordiamo che, qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla **revoca del marchio di identificazione** e alla **cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione**, dandone comunicazione al Questore. Consultare la Camera di Commercio di competenza per le modalità di versamento.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere al rinnovo del Token USB clicca qui.](#)

4. INFORMATIVA ANTIMAFIA - Richiesta solo nei rapporti tra P.A. e privati - Nuova sentenza del Consiglio di Stato

Da una corretta lettura dell'art. 83, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia*) si evince che **l'informativa antimafia assume rilievo solo nei rapporti tra una Pubblica amministrazione e il privato e non nei rapporti tra privati**. Il comma 1, infatti, ha individuato i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nel precedente art. 67. Si tratta solo delle **Pubbliche amministrazioni** e gli **enti pubblici**, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici. A tali soggetti si aggiungono, in virtù del successivo comma 2, i contraenti generali previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Lo stabilisce il **Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 gennaio 2020, n. 452**.

E' ben vero – si legge nella sentenza - che la stessa Sezione, in precedenti sentenze (2 settembre 2019, n. 6057; 2017, n. 565 e n. 1109) ha affermato che le informazioni antimafia si applicano anche ai **provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

L'art. 89, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che **l'autocertificazione, resa da parte dell'interessato**, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, **riguarda anche "attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione"**.

La Sezione ha quindi ritenuto che, per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e **per espressa volontà del legislatore antimafia, le attività soggette a SCIA non sono esenti dai controlli antimafia**, e che il Comune ben possa, e anzi debba, verificare che l'autocertificazione dell'interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o revocare la SCIA in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.

Si tratta però, pur sempre, di un **potere di controllo o di un legame, prefigurato dalla legge, tra la Pubblica amministrazione e il privato**.

Nel motivare le conclusioni alle quali è pervenuta, la Sezione ha affermato che *"una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell'evoluzione dell'ordinamento, individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA ..."*.

Il Legislatore ha quindi previsto il **potere del Prefetto che interviene quando il privato entra in rapporto con l'Amministrazione**. Ed è la legge a conferire un siffatto potere di verifica al Prefetto.

Diverso è invece il caso di rapporti tra privati, in relazione ai quali la normativa antimafia nulla prevede.

Tale vuoto normativo – si legge ancora nella sentenza - non può certo essere colmato dal Protocollo della legalità e dal suo Atto aggiuntivo (entrambi stipulati tra il Ministero dell'interno e Confindustria, rispettivamente il 10 maggio 2010 e il 22 gennaio 2014), attraverso il quale il Ministero ha dichiarato la propria volontà di superare l'eliminazione (ad opera dell'art. 4, del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218), nell'art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2001, della possibilità di richiedere informative antimafia da parte di soggetti privati.

Si tratta, infatti, di un atto stipulato tra due soggetti, che finirebbe per estendere ad un soggetto terzo, estraneo a tale rapporto, effetti inibitori che la legge ha espressamente voluto applicare ai soli casi in cui il privato in odore di mafia contragga con una parte pubblica.

Prova di tale *voluntas legis* è proprio nella modifica del comma 1 dell'art. 87, D.Lgs. n. 159 del 2011 che, prima della novella introdotta dall'art. 4, del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, prevedeva espressamente la possibilità che a chiedere la comunicazione antimafia fosse un soggetto privato.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

5. AGID - Adottate le nuove Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2020, l'Agenzia per l'Italia digitale ha reso noto che sul proprio sito istituzionale sono state pubblicate le «**Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici**», secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018 che ha modificato la legge n. 4 del 9 gennaio 2004.

I documenti definiscono principalmente:

- i **requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici**, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'art. 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3 dell'Allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005 (Capitolo 2);
- le metodologie tecniche per la **verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici**, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili (Capitolo 3);
- il **modello della dichiarazione di accessibilità** (Capitolo 4);
- la **metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità** degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili (Capitolo 5);
- le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un **onere sproporzionato**, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile (Capitolo 6).

Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AGID ai sensi dell'art. 71 del CAD.

LINK:

[Per consultare le Linee guida clicca qui.](#)

6. REVISIONE LEGALE NELLE "NANO-IMPRESSE" - Il CNDCEC approva un documento che offre riflessioni e strumenti operativi in merito alle procedure di revisione

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha approvato la versione definitiva del documento "**La revisione legale nelle nano-imprese – Riflessi e strumenti operativi**" all'esito della pubblica consultazione chiusa il 20 novembre 2019.

Il documento definitivo, nel quale trovano risposta la maggior parte delle osservazioni pervenute, rappresenta una possibile **guida pratica** all'applicazione dei principi di revisione **Isa Italia** nel contesto delle nano-imprese e alla **soluzione di alcuni problemi operativi tipici della revisione legale** in tali realtà produttive.

In virtù delle novità introdotte dal nuovo **codice della crisi d'impresa**, del resto, vi è stato un ampliamento dello spazio di **applicazione della revisione legale**, nel quale rientrano ora anche quelle ormai convenzionalmente etichettata sotto la denominazione di "**nano-imprese**", alludendo non soltanto alla **minore entità dei parametri di bilancio** a cui si deve fare riferimento, ma anche alle **diverse caratteristiche** delle stesse.

Com'è noto, infatti, la normativa contenuta nell'art. 2477 del Codice Civile, è stata oggetto di numerose e profonde rivisitazioni. Solo nel corso del primo semestre del 2019, il legislatore è intervenuto ben due volte modificando e in parte sostituendo il citato articolo del Codice Civile, dapprima con il **D.Lgs. n.**

14/2019 (*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*), successivamente con il **D.L. n. 32/2019**, convertito, con modificazioni, dalla **L. n. 55/2019**, arrivando alla **fissazione delle soglie per l'introduzione del sindaco o del revisore**.

La nuova disciplina ha dilatato lo spazio di applicazione della revisione legale a una fascia di imprese, comprese tra quelle soggette all'obbligo di redazione del bilancio ordinario e quelle ora perimetrare dall'art. 2477 c.c., che è stata ormai convenzionalmente etichettata sotto la denominazione di "**nano-imprese**", alludendo non soltanto alla minore entità dei parametri di bilancio a cui si deve fare riferimento, ma anche alle differenti caratteristiche delle stesse.

L'espressione "nano-imprese" – si legge al punto 1.1. del documento - non è presente nella nostra legislazione, ma gradualmente si sta affermando in dottrina per identificare un fenomeno generato da una serie di novelle legislative in tema di controlli societari e revisione legale nelle società di più ridotta dimensione.

La nano-impresa può, quindi, intendersi, **in senso quantitativo**, come quella società che la disciplina del 2019 ha aggiunto all'insieme originariamente previsto dal D.Lgs. 39/2010 e dalla versione ante-riforma dell'art. 2477 c.c. e che è assoggettata all'obbligo di revisione legale.

L'intento del documento è quello di fornire strumenti di supporto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nello svolgimento degli incarichi di revisione dei bilanci delle nano-imprese nell'ambito degli attuali *standard* professionali di riferimento, adattando, tuttavia, il proprio approccio e scegliendo le tecniche di revisione più appropriate alle peculiarità dell'incarico.

Il presente lavoro – si legge nella presentazione - pur non rappresentando un principio *stand-alone*, giacché il revisore di una nano-impresa non può prescindere dalla conoscenza e dalla comprensione di tutti i principi ISA Italia, si pone, tuttavia, l'obiettivo di agevolare la corretta applicazione degli stessi consentendogli di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

7. SMART & START - Al via le domande con nuovi criteri di valutazione

E' partita la nuova stagione di **Smart&Start**, il regime di aiuto per le **start up innovative**.

Dal 20 gennaio 2020, è stato infatti aperto lo sportello per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alla misura nella versione rinnovata dal **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 agosto 2019**.

Le procedure, i criteri e le modalità di **concessione delle agevolazioni** sono fissati dalla **circolare n. 439196 del 16 dicembre 2019**.

Anche le start up innovative che hanno già presentato domanda prima del 16 dicembre, a determinate condizioni, potranno presentare avvantaggiarsi della nuova disciplina.

Tante le novità della nuova disciplina rispetto alla precedente.

Le domande di agevolazioni possono essere presentate da:

- **start up innovative**, di **micro e piccola dimensione**, costituite da non più di 60 mesi, iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese e con sede legale e operativa nel territorio nazionale. Sono ammesse anche le imprese straniere, che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano;

- le **persone fisiche** che intendono costituire una start up innovativa, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start up, purché l'impresa sia formalmente costituita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Le nuove disposizioni **ampliano anche le tipologie interventi agevolabili**: in particolare, diventano finanziabili anche i piani di impresa relativi all'intelligenza artificiale, blockchain e all'internet of things.

Aumenta l'**importo** (coprirà fino all'80%, contro il 70% della normativa precedente) e la **durata** (passa da 8 a 10 anni) del finanziamento a tasso zero concesso.

Aumenta, inoltre, dal 20% al 30% la quota di contributo a fondo perduto riconosciuta alle start up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le nuove regole prevedono **voci di spesa ammissibili completamente nuove**.

Semplificati anche i criteri di valutazione delle domande e le modalità di rendicontazione dei progetti.

Le richieste possono essere inviate **esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia**. Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Le **domande già presentate prima del 16 dicembre 2019** (corrispondente alla data della pubblicazione della nuova circolare n. 439196), per le quali non sia intervenuta alla medesima data la delibera di ammissione al finanziamento, potranno essere **riformulate entro 60 giorni** dalla data del 20 gennaio 2020. In questo caso sarà mantenuta inalterata la data di presentazione ai fini dell'ammissibilità delle spese e dell'accertamento dei requisiti.

È fatta salva la possibilità di presentare, oltre il predetto termine, una nuova domanda di agevolazione sulla base dei nuovi criteri.

Per **ricevere informazioni**, si può comunicare con Invitalia tramite PEC all'indirizzo smartstart@pec.invitalia.it, indicando preferibilmente nell'oggetto l'ID della domanda.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 439196/2019 clicca qui.](#)

8. ALGORITMI IN AMBITO AMMINISTRATIVO - il Consiglio di Stato delinea i limiti

E' legittimo adottare un algoritmo per lo svolgimento di un'attività amministrativa?

Entro quali limiti possano essere adottate delle procedure automatizzate in ambito amministrativo?

Sul tema si è pronunciata la **Sezione VI del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8472/2019 del 13 dicembre 2019**, tornando su una tematica molto delicata e molto dibattuta sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale. In particolare si tratta di dover definire la rilevanza degli algoritmi nell'ambito di un procedimento amministrativo e più nello specifico di valutare la legittimità dell'adozione di un algoritmo per lo svolgimento di un'attività amministrativa.

Secondo il Consiglio di Stato l'utilizzo di una procedura informatica nell'ambito di un'attività amministrativa non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata.

Il ricorso all'algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il *modus operandi* della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazioni attributive del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all'organo pubblico, titolare del potere.

Vanno tuttavia fissati **tre principi fondamentali**.

In primo luogo, il **principio di conoscibilità**, per cui ognuno ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino ed in questo caso a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata.

Il secondo principio è definibile come il **principio di non esclusività della decisione algoritmica**. Nel caso in cui una decisione automatizzata "*produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona*", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato.

Il terzo principio è quello della **non discriminazione algoritmica**, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza n. 8472/2019 clicca qui.](#)

9. SOCIETA' DI FATTO - L'esistenza si prova mediante presunzioni semplici - Nuova sentenza della Cassazione

La prova della sussistenza di una società di fatto può essere fornita dall'Ufficio con ogni mezzo, anche **mediante presunzioni semplici**. Il giudice deve valutare l'**esteriorizzazione del vincolo sociale**, cioè se i comportamenti posti in essere creino il ragionevole affidamento nei terzi dell'esistenza di una società.

Lo ha precisato la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 896, depositata il 17 gennaio 2020**.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto, nonostante nei rapporti interni, la costituzione del fondo comune e la c.d. *affectio societatis*, cioè la volontà di esercitare in comune una determinata attività economica, siano da considerarsi elementi essenziali ai sensi dell'art. 2247 cod. civ., nei rapporti esterni, l'esistenza del vincolo sociale può desumersi dalla sua mera esteriorizzazione.

In particolare – si legge nella sentenza - in tema di imposte sui redditi, ai fini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto da una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto può ben essere desunta da **manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa**, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione non sono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di un fondo comune ed "*affectio societatis*"), rilevanti esclusivamente nei rapporti interni, ma **l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapporti esterni**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 896/202 clicca qui.](#)

10. REGISTRAZIONE DEGLI ATTI PRIVATI - Dal 2 marzo si passa dal modello F23 al modello F24

Per il versamento dei tributi e dei relativi **interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla registrazione degli atti privati**, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - presentati per la registrazione a decorrere **dal 2 marzo 2020** - dovrà essere utilizzato il **modello di versamento "F24"**, in luogo del modello F23 attualmente in uso.

Lo ha stabilito l'Agenzia delle entrate con il **provvedimento del 27 gennaio 2020, Prot. n.18379/2020**.

La novità si applica a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d'uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dal Testo Unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986).

Restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione di:

- contratti di locazione e affitto di beni immobili (Provvedimento del 3 gennaio 2014 n. 554);
- atti costitutivi delle Start-Up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare (Provvedimento del 19 luglio 2016 n. 115137).

E' tuttavia concesso un **periodo transitorio** nel quale, **fino al 31 agosto 2020**, potrà essere utilizzato sia il modello F23, che il modello F24.

A partire **dal 1° settembre 2020** i suddetti versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

11. TRANSAZIONI COMMERCIALI - La Corte di Giustizia europea sanziona l'Italia per i ritardi della P.A. nei pagamenti alle imprese private

Con la sentenza Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento) (**Causa C-122/18**), pronunciata il 28 gennaio 2020, la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea ha contestato all'Italia una violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Lo Stato non ha, infatti, assicurato che le Pubbliche Amministrazioni, quando sono debentrici nel contesto di tali transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, quali stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva.

Decidendo sulla causa C-122/18, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha così sanzionato lo Stato italiano per il **mancato rispetto dei termini di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione nelle transazioni commerciali con imprese private**.

Il giudizio si era aperto dopo varie denunce presentate alla Commissione da parte di operatori economici e associazioni di operatori economici italiani per i tempi eccessivamente lunghi in cui sistematicamente le Pubbliche Amministrazioni italiane saldano le proprie fatture per transazioni commerciali con operatori privati.

La Commissione ha dunque proposto ricorso per inadempimento contro l'Italia.

L'Italia, a propria difesa, sosteneva che la direttiva 2011/7/UE impone unicamente agli Stati membri di garantire, nella loro normativa di recepimento di tale direttiva e nei contratti relativi a transazioni commerciali, termini massimi di pagamento conformi all'art. 4 nonché di prevedere il diritto dei creditori, in caso di mancato rispetto di tali termini, a interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero. Dette disposizioni non imporrebbero, invece, agli Stati membri di garantire l'effettiva osservanza, in qualsiasi circostanza, dei suddetti termini da parte delle loro pubbliche amministrazioni.

La Corte ha respinto tale argomentazione dichiarando che l'art. 4 «*impone altresì agli Stati membri di assicurare il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da esso previsti*».

In considerazione dell'elevato volume di transazioni commerciali in cui le pubbliche amministrazioni sono debtrici di imprese, nonché dei costi e delle difficoltà generate per queste ultime dai ritardi nei pagamenti, «il legislatore dell'Unione ha inteso imporre agli Stati membri obblighi rafforzati per quanto riguarda le transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni».

In conclusione, la direttiva 2011/7/UE fa gravare sugli Stati membri **l'obbligo di assicurare l'effettivo rispetto dei termini di pagamento da esso previsti nelle transazioni commerciali** in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione.

L'eventuale constatazione di un miglioramento della situazione relativa a tali ritardi, non impedisce comunque alla Corte di dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza del diritto dell'unione.

Infatti, «l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ossia, nel caso di specie, il 16 aprile 2017».

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa e del testo integrale della sentenza clicca qui.](#)

12. TELEFONIA - Il contratto con gli utenti non può essere cambiato arbitrariamente - Interventi sanzionatori da parte dell'AGCOM

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con tre diverse delibere del 16 dicembre 2019 (n. 495/10/CONS – n. 496/19/CONS e n. 497/19/CONS) ha sanzionato, per un valore di circa 2 milioni complessivi di euro, TIM, Vodafone e Wind 3 per aver rimodulato in massa i contratti ricaricabili con l'opzione che anticipa l'addebito dell'offerta ricaricabile in caso di credito esaurito.

Attuato per la prima volta il principio che **gli operatori non possono cambiare i contratti liberamente agli utenti**; possono modificare tariffe e caratteristiche di servizi già esistenti nel contratto, non aggiungerne nuovi.

Se l'utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell'offerta, spiega l'AGCOM, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile anche in assenza di una volontà espressa dall'utente medesimo, addebitando un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, fruiscono dei servizi voce, Sms e dati. Il costo del traffico erogato viene poi detratto dalla successiva ricarica.

L'Autorità ha ritenuto "*che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell'art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l'accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi*".

In sostanza, l'Authority **vieta la pratica con cui i gestori hanno modificato a tappeto i contratti di offerte ricaricabili per introdurre un servizio aggiuntivo, quello che fa scattare un addebito anticipato quando l'utente esaurisce il credito.**

Con la decisione assunta, l'Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal **Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019**, per il quale: "l'art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 495/19/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 496/19/CONS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 497/19/CONS clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Poteri dell'ANAC in caso di presentazione di falsa dichiarazione o documentazione - In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la legge non prevede un automatismo nell'esercizio dei conseguenti poteri dell'ANAC ex art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, tale per cui questa, ricevuta la segnalazione, debba sempre e comunque procedere all'irrogazione di sanzioni, soprattutto se di natura "reale" ovvero sia inibitorie dell'attività di impresa.

Trattandosi di una seria misura di prevenzione settoriale e generale de futuro, l'Autorità è tenuta a un'autonoma e motivata attività valutativa, di ordine tecnico-discrezionale, che - sulla base delle caratteristiche del fatto in rapporto alla mancata sua esternazione in sede di gara - stimi se ciò debba comportare verso ogni pubblica amministrazione appaltante l'inaffidabilità morale dell'impresa: e su tale seria stima, stabilisca proporzionatamente i termini in cui applicare la misura.

Lo stabilisce il **TAR del Lazio, Sez. III-quater, sentenza 7 gennaio 2020, n. 70.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

2) TELEMARKETING INDESIDERATO E CONTRATTI NON RICHIESTI - Il Garante Privacy ha sanzionato **Eni Gas e Luce** (EGL) per **11 milioni e mezzo di euro** per trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti.

Le sanzioni sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento Ue, tra i quali figurano l'ampia platea dei soggetti coinvolti, la pervasività delle condotte, la durata della violazione, le condizioni economiche di EGL.

La prima sanzione di **8,5 milioni di euro** riguarda **trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling** riscontrati nel corso di accertamenti e ispezioni svolti dall'Autorità a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami, ricevuti all'indomani della piena applicazione del GDPR.

La seconda sanzione di **3 milioni di euro** riguarda **violazioni nella conclusione di contratti non richiesti** nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Molte persone si sono rivolte all'Autorità lamentando di aver appreso della stipula di un nuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture di EGL. In alcuni casi poi le segnalazioni denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizione apocrita.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) TASSE SCOLASTICHE 2020 – PAGAMENTO CON MODELLO F24 - Fino a tutto il 31 dicembre 2019 le tasse scolastiche per iscrizione, frequenza, diploma o esami, venivano pagate direttamente attraverso appositi bollettini postali forniti direttamente dalle Scuole.

Come reso noto con circolare dei Ministeri dell'istruzione e dell'Università e della ricerca del 17 gennaio 2020, Prot. 806, a decorrere **dal 1° gennaio 2020**, le stesse tasse dovranno essere pagate **utilizzando il modello F24** predisposto in autonomia o eventualmente fornito dalla stessa Scuola con alcuni dati precompilati.

A tale scopo l'Agenzia ha istituito, con la **risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019**, gli appositi codici tributo necessari per la compilazione corretta del modello F24.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale e della risoluzione dell'Agenzia delle entrate più clicca qui.](#)

4) CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) – Accesso a tutti i servizi online INPS - L'INPS, con il **messaggio n. 227 del 22 gennaio 2020**, informa di aver ampliato le modalità per accedere ai servizi forniti dal

proprio sito: oltre che con il PIN, le credenziali SPID e la CNS, è possibile utilizzare Carta di Identità Elettronica 3.0. (CIE) quale strumento per attestare la propria identità.

L'accesso è consentito attraverso l'Identity Provider del Ministero dell'Interno cliccando sul link "CIE" nella maschera di accesso ai servizi online.

Sono previste **due modalità di utilizzo**:

- da una postazione desktop dotata di un lettore NFC (tipicamente collegato tramite interfaccia USB) e installando il "Software CIE" scaricabile dal sito cartaidentita.interno.gov.it;

- da uno smartphone Android dotato di interfaccia NFC, installando l'App denominata "Cie ID" dallo store Android.

Come avviene anche per gli altri canali, l'uso della CIE consente di generare il "PIN telefonico" per accedere ai servizi personali Inps tramite Contact Center.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 227/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo della CIE clicca qui.](#)

5) AUTOLIQUIDAZIONI INAIL 2019/2020 - Pubblicate le istruzioni operative - L'INAIL, con le **istruzioni operative del 13 gennaio 2020**, ha provveduto a riordinare le riduzioni contributive applicabili, le scadenze e le modalità di adempimento dei datori di lavoro.

Entro il 17 febbraio 2020, imprese e professionisti dovranno procedere alla regolazione del premio dovuto per l'anno 2019 e calcolare la rata dovuta per le retribuzioni presunte dell'anno 2020.

Entro la medesima data dovranno procedere a comunicare eventuali riduzioni delle presunte retribuzioni da corrispondere nel corso del 2020.

L'invio delle retribuzioni è fissato **entro e non oltre il 2 marzo 2020**.

LINK:

[Per consultare le istruzioni operative clicca qui.](#)

6) ANALISI DI CAMPIONI - AGGIORNATO L'IMPORTO PER LA REVISIONE - A decorrere **dal 1° febbraio 2020**, l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla competente Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in **126,55 euro**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il **decreto 11 dicembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2020.

L'importo precedente, fissato in 125,17 euro,

Ricordiamo che tale importo viene annualmente aggiornato in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat.

Considerato che il predetto indice di variazione è risultato per l'anno 2018 pari a 1,1%, il precedente importo di 125,17 euro è stato aggiornato in 126,55 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) PIANO ENERGIA E CLIMA (PNIEC) - il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima**, predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020.


Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018, nel corso del quale il Piano è stato oggetto di un proficuo confronto tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti gli stakeholder.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... IL 25 MARZO SARA' LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA A DANTE ALIGHIERI !!



A un anno dalle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante (1265 – 1321), per ricordare il **genio del Sommo Poeta**, il Consiglio dei ministri del 17 gennaio scorso, su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che ha accolto l'istanza del Presidente e del Segretario generale del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ha approvato la direttiva che istituisce per il **25 marzo la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri**.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà istituita la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, denominata "**Dantedì**", da celebrarsi il 25 marzo di ogni anno, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia.

Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante – nato a Firenze e sepolto a Ravenna - con moltissime iniziative che vedranno un forte coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni culturali".

La proposta della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, oltre a essere oggetto di diversi atti parlamentari, aveva raccolto l'adesione di intellettuali e studiosi e di prestigiose istituzioni culturali dall'Accademia della Crusca, alla Società Dantesca, alla Società Dante Alighieri, all'Associazione degli Italianisti alla Società italiana per lo studio del pensiero medievale.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 20 al 28 Gennaio 2020)

1) CONSOB - Delibera 20 dicembre 2019: Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 21211). (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Comunicato: Comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale del 23 dicembre 2019 che proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Ministero della salute - Ordinanza 25 gennaio 2020: Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 20 al 28 Gennaio 2020)

1) Decisione di esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 18 del 23 gennaio 2020).

Per l'Italia, il nome dell'impianto è:

San Giorgio del Porto SpA. - Calata Boccanardi 8 - 16128 – Genova

Indirizzo e-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it

Sito: www.sgdp.it

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)